



# TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE

PEER REVIEWED JOURNAL

ISSN: 2036-2528

PAOLA ZILIOOTTO

*La formula della *deditio in dicionem*  
tra diritto pubblico e diritto privato*

**Numero XVII – Anno 2024**

*[www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com](http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com)*

## Proprietario e Direttore responsabile

Laura Solidoro

### Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. Autònoma de Barcelona), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno)

### Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), M.V. Bramante (Univ. Telematica Pegaso), A. Guasco (Univ. Telematica Giustino Fortunato), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), P. Pasquino (Univ. Cassino), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Triscioglio (Univ. Torino)

### Redazione

**Coordinatore:** C. De Cristofaro (Univ. Salerno) – **Membri:** M. Amabile (Univ. Salerno), M. Beghini (Univ. Roma Tre), P. Capone (Univ. Napoli Federico II), D. Ceccarelli Morolli (P.I.O. – Univ. G. Marconi), S. Cherti (Univ. Cassino), N. Donadio (Univ. Milano), A. Natale (Univ. Salerno)

### Segreteria di Redazione

C. Cascone, M.S. Papillo

### Sede della Redazione della rivista

Prof. Laura Solidoro  
Via R. Morghen, 181  
80129 Napoli, Italia  
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche  
(Scuola di Giurisprudenza)  
Università degli Studi di Salerno

Teoria e Storia del Diritto Privato

ISSN: 2036-2528

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider: Aruba S.p.A., Via San Clemente n. 53, Ponte San Pietro (BG), P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

## **La formula della *deditio in dicionem* tra diritto pubblico e diritto privato**

**SOMMARIO:** 1. Premessa – 2. La formula della ‘*deditio*’ – 3. I problemi giuridici posti dalla formula – 4. Tarquinio Prisco e la ‘*deditio*’ – 5. Significato originario della formula della ‘*deditio*’.

### *1. Premessa*

Parlando della guerra condotta da Tarquinio Prisco contro i Sabini, guerra conclusasi con la vittoria dei Romani, Tito Livio racconta che ai Sabini furono tolti la città di *Collatia* e il territorio ad essa circostante, e che Egerio, nipote di Tarquinio Prisco, fu lasciato a presidiare la città. Riferisce inoltre di essere venuto a conoscenza della formula della *deditio*, ossia della formula con la quale i Collatini si consegnarono ai Romani. Ad essa e alla sua natura giuridica sono dedicate le prossime pagine. Prima di entrare nel merito, vorrei però evidenziare un dato. Quanti si sono occupati di questa formula sotto il profilo giuridico, hanno molto discusso sulla natura contrattuale o non contrattuale della *deditio*, natura contrattuale che sarebbe suggerita dall'accordo espresso con la formula e dalla stessa struttura della formula che, essendo costituita da domande e risposte, richiamerebbe la forma della *sponsio*. Fra coloro che hanno negato tale natura, si è poi osservato che, assoggettandosi alla *potestas* altrui, il *deditus* perderebbe la soggettività giuridica indispensabile per la assunzione di obblighi. Sempre al fine di delineare la natura giuridica dell'istituto, si è pure

fatto leva sul significato di garanzia proprio del verbo *recipere* che compare nella clausola finale della formula. Ebbene, il dato che merita di essere evidenziato è che tutte queste discussioni – giustificate dal fatto che la formula della *deditio*, pur disciplinando rapporti di diritto pubblico, richiama lessico strutture e concetti propri del diritto privato – mostrano una volta di più la rotondità e la unitarietà del mondo giuridico.

## 2. *La formula della ‘deditio’*

La formula della *deditio* riportata da Tito Livio è la seguente:

Liv. 1.38.2: *rex interrogavit: «Estisne vos legati oratoresque missi a populo Collatino, ut vos populumque Collatinum dederetis?» «Sumus». «Estne populus Collatinus in sua potestate?» «Est». «Deditisne vos populumque Collatinum, urbem, agros, aquam, terminos, delubra, utensilia, divina humanaque omnia in meam populique Romani dicionem?» «Dedimus». «At ego recipio».*

Il formulario comprende dunque innanzitutto tre domande rivolte dal re a coloro che si presentano al suo cospetto come legati del popolo collatino. Con esse il re vuole accertare:

1) la qualifica dei suoi interlocutori, ossia che i suoi interlocutori siano stati effettivamente inviati dal popolo collatino per la *deditio*, e abbiano quindi il potere di effettuare la *deditio* del popolo che rappresentano, oltre che di se stessi (*Estisne vos legati oratoresque missi a populo Collatino, ut vos populumque Collatinum dederetis?*);

2) l'autonomia del popolo collatino sul piano del “diritto internazionale”, ossia che il popolo collatino sia *in sua potestate*, non sia cioè soggetto alla *potestas* di altri, e possa quindi decidere della propria sorte, disporre di sé stesso, assoggettarsi alla *potestas* altrui (*Estne populus Collatinus in sua potestate?*);

3) la volontà dei legati di effettuare la *deditio*, di sottomettere cioè se stessi, il popolo collatino, la loro città, la loro acqua, i loro confini etc. alla potestà del re e del popolo romano, di darsi *in dicionem* del re e del popolo romano (*Deditisne vos populumque Collatinum ... in meam populique Romani dicionem?*).

Ottenuta la risposta affermativa a tutte e tre queste domande, il re – per il momento traduco così le parole *at ego recipio* – accetta, riceve, accoglie nella sua *dicio*, nella sua *potestas*, i legati e il popolo collatino con la loro città e tutto quanto si è detto.

Questo rigoroso formalismo, e in particolare la forma della domanda e della risposta, ha indotto gli studiosi a riconoscere che quella riportata da Livio, sia pure modernizzata dal punto di vista linguistico, è una formula molto antica<sup>1</sup>. Tale considerazione fa quindi della formula tramandata da Livio un elemento coerente con la risalenza dell’istituto all’epoca regia per la quale è testimoniato<sup>2</sup>.

La *deditio* sopravviverà a lungo. Lo attestano ampiamente le fonti. Il citato passo liviano è invece l’unico che ne riporta la formula, della quale, per il resto, è rimasta solo qualche sporadica traccia<sup>3</sup>. È dunque a mio avviso condivisibile l’idea per cui, con il

---

<sup>1</sup> R.M. OGILVIE, *A Commentary on Livy: books 1-5*, Oxford, 1965, 153 s.; D. NÖRR, *Aspekte des römischen Völkerrechts. Die Bronzetafel von Alcántara*, München, 1989, 16 e 30; A. M. ECKSTEIN, ‘*Glabrio* and the Aetolians: A Note on ‘*Deditio*’, in *TAPhA*, 125, 1995, 273. A dimostrazione della risalenza dell’istituto, S. CALDERONE, ‘ΠΙΣΤΙΣ-Fides’. *Ricerche di storia e diritto internazionale nell’antichità*, Messina, 1964, 69 s., e W. DAHLHEIM, *Struktur und Entwicklung des römischen Völkerrechts im dritten und zweiten Jahrhundert v. Chr.*, München, 1968, 5, citano Liv. 28.34.7: *Mos vetustus erat Romanis, cum quo nec foedere nec aequis legibus iungeretur amicitia, non prius imperio in eum tamquam pacatum uti, quam omnia divina humanae dedidisset, obsides accepti, arma adempta, praesidia urbibus imposita forent.*

<sup>2</sup> Cfr. D. NÖRR, *Aspekte*, cit., 30.

<sup>3</sup> Così, ad esempio, in Pol. 20.10.3 e Liv. 36.28.2 sulla *deditio* degli Etoli (molto studiata soprattutto per altri aspetti che qui non rilevano, ossia quello del rapporto tra πίστις greca e fides romana e quello del rapporto tra *deditio* e diritto internazionale antico: v. per tutti, A. PIGANIOL, ‘*Venire in fidem*’, in *RIDA*, 5,

passare del tempo, il rigoroso carattere formale originario della *deditio* testimoniato da Livio si sia allentato<sup>4</sup>.

---

1950, 339 ss.; S. CALDERONE, 'ΠΙΣΤΙΣ', cit., 61 ss.; W. FLURL, 'Deditio in fidem': *Untersuchungen zu Livius und Polybius*, München, 1969, 42 ss.; E.S. GRUEN, *Greek 'Πίστις' and roman 'fides'*, in *Athenaeum*, 60, 1982, 50 ss.; G. FREYBURGER, 'Fides' et 'potestas': 'πίστις' et 'ἐπιτροπή', in *Ktêma*, 7, 1982, 177 ss.; P.J. BURTON, *Ancient International Law, the Aetolian League, and the Ritual of Surrender during the Roman Republic. A Constructivist View*, in *The International History Review*, 31.2, 2009, 237 ss.; A.M. ECKSTEIN, *Ancient 'International Law', the Aetolian League, and the Ritual of Unconditional Surrender to Rome: A Realist View*, in *The International History Review*, 31.2, 2009; 260 ss.; Á.M. MORENO LEONI, *The failure of the Aetolian 'deditio' as a didactic cultural clash in the Histories of Polybius [20.9-10]*, in *Histos*, 8, 2014, 146 ss.; ID., *Entre Roma y el Mundo Griego. Memoria, autorrepresentación y didáctica del poder en las Historias de Polibio*, Córdoba, 2017, 208 ss.; S. TROPEA, *Il processo di affermazione del potere romano attraverso le epistole in greco: autorità, amministrazione ed evergetismo nell'età repubblicana*, in *Historika*, 8, 2018, 333 ss.), nell'*epistula* di Lucio e Publio Cornelio Scipione sulla *deditio* di Eraclea al Latmo, nella definizione di *deditio* fornita da Polibio nell'ambito del racconto relativo alla resa di Cartagine (Pol. 36.4.2-3), e nella tavoletta di bronzo di Alcántara che documenta la *deditio* di una comunità spagnola (sulla quale v. per tutti, oltre allo studio di Nörr già citato nella nt. 1, R. LÓPEZ MELERO, J.L. SÁNCHEZ ABAL, S. GARCÍA JIMÉNEZ, *El bronce de Alcántara. Una 'deditio' del 104 a.C.*, in *Gerión*, 2, 1984, 265 ss.). Su queste tracce del formulario, v. soprattutto D. NÖRR, *Aspekte*, cit., 32 ss. e A.M. SANZ, *La 'deditio': un acte diplomatique au coeur de la conquête romaine (fin du III<sup>e</sup>-fin du II<sup>e</sup> siècle avant J.-C.)*, in *La diplomatie romaine sous la République: réflexions sur une pratique. Actes des rencontres de Paris (21-22 juin 2013) et Genève (31 octobre-1er novembre 2013)*, Besançon, 2015, 94.

Data la povertà delle fonti (Plaut. *Amph.* 256 ss., e forse l'affresco della tomba dei Fabi sull'Esquilino), è discusso se la forma verbale della *deditio* fosse accompagnata da gesti rituali (usuali o necessari), e più in particolare dalla *dextra data et accepta*. Su questo problema, v. per tutti D. NÖRR, *Aspekte*, cit., 36 ss. e 113 s.; K.-J. HÖLKESKAMP, 'Fides' - 'deditio in fidem' - 'dextra data et accepta': *Recht, Religion und Ritual in Rom*, in *The Roman Middle Republic. Politics, Religion, and Historiography, c. 400-133 B.C.*, Rome, 2000, 241 s., il quale considera, oltre alle testimonianze appena citate, anche la c.d. Coppa di Augusto di Boscoreale e un denario del maestro di zecca pompeiano M. Minatius Sabinus del 46/45 a.C.

<sup>4</sup> In questo senso v. D. NÖRR, *Aspekte*, cit., 29 ss. V. anche E. BADIAN, voce 'Deditio', in *DNP*, III, Stuttgart-Weimar, 1997, 361, e D. TIMPE, *Rechtsformen der*

### 3. I problemi giuridici posti dalla formula

Sotto il profilo giuridico, lo si è anticipato in premessa, la dottrina ha proposto diverse interpretazioni di questa antica formula. Nelle prossime pagine si cercherà di verificare se nel racconto degli storici antichi relativo al periodo regio, e specialmente in quello di Dionigi di Alicarnasso, sia rinvenibile un qualche elemento che possa contribuire a spiegarne il possibile significato giuridico originario.

Prima di esaminare la narrazione degli storici è però opportuno ricordare in sintesi i problemi che la formula pone dal punto di vista giuridico.

Sotto il profilo formale, è stata evidenziata la somiglianza tra la *deditio* e la *sponsio*, fino al punto di affermare che la formula riferita da Livio è quella della *sponsio*, che la *sponsio* è la forma necessaria della *deditio*<sup>5</sup>. Questa identificazione è stata però giustamente respinta<sup>6</sup>: nella *deditio*, infatti, alle tre domande e relative risposte seguiva una dichiarazione dell'interrogante (*at ego recipio*) del tutto assente nella *sponsio*.

---

*römischen Außenpolitik bei Caesar*, in *Chiron*, 2, 1972, 281, nt. 15, secondo il quale «Das Formular als solches ist eine archaisierende Reminiszenz», se non addirittura una costruzione da non sopravvalutare. In senso contrario, A. M. ECKSTEIN, *Recensione* a D. NÖRR, *Aspekte*, cit., 86, e a D. NÖRR, *Die ‘Fides’ im römischen Völkerrecht*, Heidelberg, 1991, in *Class. Phil.*, 89.1, 1994, 86, ID., ‘*Glabrio*’, cit., 273 ss., 278, il quale sostiene che, sia pure con qualche possibile lieve modifica, la formula testimoniata da Livio sarebbe rimasta in uso ancora per molto tempo dopo il 191 a.C., anno della *deditio* degli Etoli che, a suo avviso, si svolse indubbiamente in conformità alla nota formula. In senso analogo, v. S. CALDERONE, ‘*ΠΙΣΤΙΣ*’, cit., 69 s.; A. M. SANZ, *La ‘deditio’*, cit., 94 s.

<sup>5</sup> E. TÄUBLER, *Imperium romanorum. Studien zur Entwicklungsgeschichte des römischen Reichs*, I. *Die Staatsverträge und Vertragsverhältnisse*, Leipzig-Berlin, 1913, 319.

<sup>6</sup> Cfr. A. HEUSS, *Die Völkerrechtlichen Grundlagen der römischen Außenpolitik in republikanischer Zeit*, Leipzig, 1933, 61 s.; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, II<sup>2</sup>, Napoli, 1973, 54 s.; W. DAHLHEIM, *Struktur*, cit., 20.

A ciò si aggiunga che assai diversi sono gli effetti espressi da queste due diverse forme. Effetto della *sponsio* è quello di far nascere un obbligo in capo al promittente, obbligo dal quale il promittente può liberarsi con la *solutio*. L'effetto della *deditio*, invece, non è affatto quello di far nascere un obbligo in capo alla parte interrogata, ossia un obbligo dei delegati e/o della comunità da essi rappresentata. Effetto della *deditio* è quello di provocare un cambiamento di *status* della comunità che fa la *deditio* di sé stessa. La comunità, che prima della *deditio* era *in sua potestate*, era cioè una comunità sovrana, si assoggetta alla *dicio*, alla *potestas* del popolo romano, *potestas* della quale non potrà evidentemente liberarsi<sup>7</sup>, se

---

<sup>7</sup> Così F. DE MARTINO, *Storia*, cit., 55, il quale aggiunge che «più che un'obligatio dalla *deditio* nasceva l'accettazione del mutamento di stato». Proprio in considerazione del fatto che l'effetto della *deditio* è quello di un assoggettamento alla altrui potestà, ha avuto particolare fortuna una espressione usata da E. SECKEL, *Über Krieg und Recht in Rom* (Rede zur Feier des Geburtstages Seiner Majestät des Kaisers und Königs gehalten in der Aula der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin am 27. Januar 1915), Berlin, 1915, 18, il quale ha osservato come effetto della *deditio* sia la «autodistruzione giuridica» dello stato che si assoggetta alla *potestas* del popolo romano. Su questo effetto della *deditio*, v. la letteratura citata in W. DAHLHEIM, *Struktur*, cit., 13, nt. 6. L'idea della «autodistruzione giuridica» è stata però respinta da P. FREZZA, *Le forme federative e la struttura dei rapporti internazionali nell'antico diritto romano*, in *SDHI*, 4, 1938, 413 ss. (con argomenti criticati da F. DE MARTINO, *Storia*, cit., 56 ss., e da K.-H. ZIEGLER, *Das Völkerrecht der römischen Republik*, in *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung*, I.2. *Von den Anfängen Roms bis zum Ausgang der Republik*, Berlin-New York, 1972, 95), ed è solo in parte condivisa da D. NÖRR, *Aspekte*, cit., 17 e 44, il quale, pur riconoscendo che per effetto della *deditio* la comunità che ne è oggetto cessa volontariamente di essere un soggetto di diritto internazionale, ritiene però che ciò non significa che essa diventi un «nulla giuridico». Nörr osserva infatti: «Mit der *deditio* steht das Gemeinwesen zur (allerdings nicht unbeschränkten) Disposition des römischen Siegers. Aus diesem banalen Satz ergibt sich die entscheidende Folge: Die *deditio* führt nicht zu einem „Nullzustand“. Soweit der Sieger nicht eingreift, bleibt es äußerlich beim *status quo*, der sich aber dadurch qualitativ vom früheren Zustand unterscheidet, daß er nicht mehr der



non per volontà dell’aveute potestà. Non è poi mancato chi ha sostenuto che dalla formula della *deditio* nascono piuttosto obblighi in capo alla parte interrogante. Prevale però l’opinione contraria<sup>8</sup>.

Quanto alla natura giuridica della volontà espressa con la formula, a parte chi identifica la *deditio* con la *sponsio* e qualifica di conseguenza la *deditio* come un contratto<sup>9</sup>, anche fra chi esclude la equiparazione e riconosce solo una somiglianza tra le due forme, vi è chi attribuisce comunque alla *deditio* una natura contrattuale<sup>10</sup>. La natura contrattuale è stata però contestata da altri<sup>11</sup>, soprattutto in considerazione dell’effetto della *deditio*, quello

---

Dispositionsbefugnis des Unterworfenen unterliegt. In diesem Sinne kann man von einem Schwebezustand sprechen. Das unterworfenen Gemeinwesen kann stabilisierende Dispositionen des Siegers erwarten, die es infolge der *deditio* über sich selbst nicht mehr treffen kann».

<sup>8</sup> Sul punto si tornerà a breve.

<sup>9</sup> E. TÄUBLER, *‘Imperium’*, cit., 319 s.

<sup>10</sup> Così F. DE MARTINO, *Storia*, cit., 55, il quale, pur osservando che la formula della *deditio* è molto diversa da quella della *sponsio*, ritiene tuttavia che non si debba «giungere all’estremo opposto e negare che la *deditio* avesse la forma di un contratto verbale, innegabile essendo la struttura di una *verborum obligatio*, con le caratteristiche domande e risposte». Si è peraltro già ricordato (v. *supra*, nt. 7) come lo stesso De Martino escluda che la *deditio* sia fonte di obbligazione. Sulla natura contrattuale della *deditio*, v. anche T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, III.1, Leipzig, 1887, 55 s.; P. FREZZA, *Le forme*, cit., 412; U. VON LÜBTOW, *Das römische Volk: sein Staat und sein Recht*, Frankfurt am Main, 1955, 643; S. CALDERONE, *‘ΠΙΣΤΙΣ’*, cit., 70 ss. Più di recente qualifica la *deditio* come contratto orale G. GERACI, *Fisionomia della cittadinanza romana acquisita: età tardorepubblicana e imperiale*, in *Uomini, istituzioni, mercati. Studi di storia per Elio Lo Cascio*, Bari, 2019, 102.

<sup>11</sup> V. soprattutto H. HORN, *‘Foederati’: Untersuchungen zur Geschichte ihrer Rechtsstellung im Zeitalter der römischen Republik und des frühen Principats*, Frankfurt am Main, 1930, 16 ss.; A. HEUSS, *Die völkerrechtlichen Grundlagen*, cit., 61 s. (seguito, tra gli altri, da J. VOGT, *Recensione a HEUSS, Die völkerrechtlichen Grundlagen*, cit., in *ZSS*, 54, 1934, 415 s.; J. A. O. LARSEN, *Was Greece Free Between 196 and 146 B.C.?*, in *CPh*, 30, 1935, 195; E. BADIEN, *Foreign ‘clientelae’ [264-70 B.C.]*, Oxford, 1958, 4 ss.); W. DAHLHEIM, *Struktur*, cit., 20 ss.; K.-H. ZIEGLER, *Das Völkerrecht*, cit., 84 e 94 s.; K.-J. HÖLKESKAMP, *‘Fides’*, cit., 239.

dell’annientamento della soggettività giuridica della comunità che ne è oggetto<sup>12</sup>. Se non esiste più come soggetto giuridico, si è notato, la comunità che ha fatto *deditio* di sé stessa non può essere titolare degli effetti che nascono da un contratto, non può cioè essere titolare di obblighi né controparte di una obbligazione che debba essere onorata dall’avente potestà<sup>13</sup>.

Esclusa l’identificazione della *deditio* con la *sponsio*, anche l’idea della somiglianza tra i due istituti risulta a mio avviso poco convincente. Come dirò subito, infatti, a me sembra che l’elemento davvero essenziale della formula della *deditio* sia proprio quello che la allontana dalla *sponsio*, ossia la clausola finale, quella con la quale l’interrogante “accetta” la *deditio*. Ma anche prescindere da ciò, credo abbia ragione Nörr quando giudica sterile la controversia sulla natura contrattuale o non contrattuale della *deditio*<sup>14</sup>.

#### 4. *Tarquinio Prisco e la ‘deditio’*

Come dicevo, la mia impressione è che l’elemento determinante della struttura formale della *deditio* vada individuato nella clausola finale, nelle parole *at ego recipio* pronunciate dal re.

Si è già ricordato che solo Tito Livio riferisce la formula della *deditio*. Nella sua monografia dedicata alla diplomazia romana, Claudine Auliard ha però osservato come nel racconto di Dionigi di Alicarnasso, proprio a partire da Tarquinio Prisco, si possano riconoscere altri casi di rese incondizionate che hanno le

---

<sup>12</sup> V. *supra*, nt. 7.

<sup>13</sup> Per ulteriori argomenti contrari alla tesi della natura contrattuale della *deditio*, v. A. HEUSS, *Die völkerrechtlichen Grundlagen*, cit., 61 s., e W. DAHLHEIM, *Struktur*, cit., 20 ss.

<sup>14</sup> D. NÖRR, *Aspekte*, cit., 17, il quale osserva: « Als Einigung der Parteien ist sie ein Vertrag. Doch ist ihre primäre Wirkung eine „Status-Änderung“ auf Seiten des sich dedierenden Gemeinwesens, die entsprechende primäre vertragliche Verpflichtungen ausschließt. An die Stelle von Verpflichtungen tritt das Verhältnis von Befehl und Gehorsam ».

caratteristiche della *deditio* liviana. Secondo la studiosa, quindi, la testimonianza di Dionigi consente di attribuire ai re etruschi l'istituto della *deditio* (o per lo meno il suo uso da parte di Roma)<sup>15</sup>. Accettando questa idea, la narrazione di Dionigi contribuisce a mio avviso a spiegare anche la funzione della clausola finale della *deditio*. Ripercorriamo dunque il suo racconto.

Stando a quanto scrive Dionigi, sembra che l'avvento al trono di Tarquinio Prisco abbia segnato un momento di svolta nella gestione romana degli esiti di una guerra vittoriosa. Dionigi racconta infatti che uno dei problemi che Romolo dovette affrontare fu quello di aumentare il numero degli abitanti della nuova città e che a tale scopo prese una serie di provvedimenti (2.15.1-4), fra i quali quello con cui vietò di sopprimere la gioventù delle città conquistate in guerra, di ridurne la popolazione in schiavitù e la terra a pascolo, prescrivendo piuttosto la trasformazione delle città conquistate in colonie romane, e la concessione ad alcune del diritto di cittadinanza. Sempre stando al racconto di Dionigi, Romolo si sarebbe attenuto a queste disposizioni<sup>16</sup>, anche nei confronti degli abitanti delle città prese

---

<sup>15</sup> C. AULIARD, *La diplomatie romaine. L'autre instrument de la conquête. De la fondation à la fin des guerres samnites (753-290 av. J.-C.)*, Rennes, 2006, 73. A sostegno dell'idea che la *deditio* possa risalire proprio a Tarquinio Prisco o comunque ai re etruschi, la studiosa ha osservato (p. 165) che essa, utilizzata ripetutamente da Tarquinio Prisco e poi ancora da Tarquinio il Superbo, sarà praticamente abbandonata nel corso del V secolo per essere ripresa solo successivamente. La studiosa ha quindi avanzato l'ipotesi che nei primi anni della repubblica si sia deliberatamente limitato il ricorso all'istituto proprio in ragione della sua origine etrusca.

<sup>16</sup> Le imprese belliche di Romolo narrate da Dionigi sono le seguenti. Innanzitutto, le diverse guerre contro i popoli che presero le armi contro Roma a seguito del ratto delle vergini. Le città che per prime aprirono le ostilità furono *Caenina*, *Antemnae* e *Crustumarium* (Dion. Hal. 2.32.1-2.36.1). Prese tutte e tre le città (*Crustumarium* solo a seguito di un assalto alle mura), Romolo – narra Dionigi (v. Dion. Hal. 2.35.3-6, per *Caenina* e *Antemne*; 2.36.1, per *Crustumarium*) – decise di lasciare impuniti gli avversari sconfitti, fece di queste città delle colonie

con la forza a seguito di un assalto alle mura<sup>17</sup>, e così pure Tullo Ostilio, sotto il cui regno non si registrano stermini o riduzioni in schiavitù delle popolazioni sconfitte<sup>18</sup>, e Anco Marcio, con il quale

---

romane, e consentì a quanti lo desiderassero di trasferirsi a Roma (questo, per la precisione, è detto solo in riferimento a Cenini e Antemnati). Più lunga e aspra fu la guerra contro i Sabini (Dion. Hal. 2.36.3 - 2.46.3), che però in questa sede non interessa perché si concluse con una tregua e un successivo accordo di pace. Dionigi narra poi della guerra condotta da Romolo e Tito Tazio contro i Camerini, i quali, sconfitti in battaglia e poi sottomessi con la forza durante un assalto alle mura (μετὰ ταῦτα ἐκ τειχομαχίας κατὰ κράτος ἐλόντες), furono privati delle armi e della terza parte del loro territorio (Dion. Hal. 2.50.4). Siccome però i Camerini continuavano a fare scorrerie contro i coloni romani, Romolo li attaccò nuovamente e, voltili in fuga, distribuì tutti i loro beni tra i suoi concittadini, permettendo però ai Camerini che lo desiderassero di trasferirsi a Roma. Anche *Cameria* divenne quindi colonia romana (Dion. Hal. 2.50.4). Morto Tito Tazio, prosegue Dionigi, Romolo fece una spedizione contro Fidene (Dion. Hal. 2.53.2-4), che fu presa al primo assalto: solo pochi cittadini furono puniti e anche questa città divenne una colonia romana. Dopo questa guerra, continua lo storico, Romolo si scontrò nuovamente con i Camerini (Dion. Hal. 2.54.1-2) e di nuovo conquistò la città: questa volta, però, oltre ad impossessarsi di una parte del territorio ulteriore rispetto a quella già in precedenza assegnata ai coloni, uccise i rivoltosi e lasciò che i suoi soldati si dessero al saccheggio della città. Questo resta però un caso isolato, probabilmente giustificato dalla particolare ostinazione dei Camerini che, già due volte sconfitti, avevano nuovamente aggredito i coloni romani in concomitanza con una grave pestilenza che aveva colpito Roma. L'ultima guerra di Romolo menzionata da Dionigi è quella contro Veio (Dion. Hal. 2.54.3-2.55.6). La guerra, vinta dai Romani, si concluse con la stipulazione di una tregua di cento anni. Anche in questo caso Romolo concesse la cittadinanza romana a quanti degli avversari sconfitti desiderassero trasferirsi a Roma.

<sup>17</sup> Come nel caso dei Camerini dopo la prima sconfitta, di cui si è detto nella nota precedente.

<sup>18</sup> Dionigi racconta che all'esito della guerra contro Fidene, conclusasi con la resa della città assediata dai romani, furono uccisi solo i responsabili della sommossa, mentre tutti gli altri furono lasciati liberi (Dion. Hal. 3.31.6); né furono uccisi o oltraggiati gli abitanti di Alba quando il re ordinò la distruzione della città a seguito del tradimento di Mezio Fufezio (Dion. Hal. 3.29.6-7; 3.30.1, 3-4; 3.31.2-

continuano i trasferimenti a Roma dei popoli sconfitti già cominciati all'epoca di Romolo<sup>19</sup>.

Dunque, niente stragi e niente riduzioni in schiavitù delle popolazioni sconfitte, ma piuttosto deduzione di colonie romane, concessione della cittadinanza, incorporazione dei vinti nella città di Roma.

Le cose cambiano radicalmente con Tarquinio Prisco. La sua prima impresa bellica, tanto nel racconto di Dionigi che in quello di Livio, fu quella contro i latini nel corso della quale assediò la città di *Apiolae*<sup>20</sup>. Dionigi dice che la città fu conquistata con la forza (ἀλούσης δὲ κατὰ κράτος τῆς πόλεως) dopo numerosi assalti alle mura; che la maggior parte degli Apiolani fu massacrata mentre ancora tentava di opporsi in battaglia; che i pochi che si erano arresi furono venduti con il resto del bottino, mentre i loro figli e le loro donne furono ridotti in schiavitù; che la città fu saccheggiata e bruciata, e le mura distrutte sin dalle fondamenta<sup>21</sup>. Tito Livio

---

3). A proposito della guerra contro i Sabini, provocata dalle scorrerie fatte da questi ultimi in territorio romano approfittando della guerra tra romani e latini e violando un precedente trattato concluso con i romani, Dionigi menziona solamente il massacro dei soldati sabini che, sconfitti dalla cavalleria romana, si erano dati alla fuga (Dion. Hal. 3.33.4). Per quanto riguarda infine la guerra contro i latini, Dionigi afferma esplicitamente che nessuna città latina subì distruzione e schiavitù, nemmeno *Medullia*, che fu sottomessa dal re a seguito di un assedio (Dion. Hal. 3.34.4-5).

<sup>19</sup> Più in particolare, Dionigi racconta che furono sconfitti e trasferiti a Roma gli abitanti di *Politorium* (Dion. Hal. 3.37.4), quelli di *Tellena* (Dion. Hal. 3.38.2) e di *Ficana* (Dion. Hal. 3.38.3). A proposito delle imprese belliche di Anco Marcio, Dionigi parla poi della presa di *Fidenae*, ricordando che in essa caddero in molti e che il re fece uccidere solo i pochi capi della rivolta, mentre agli altri sopravvissuti ordinò la consegna delle armi.

<sup>20</sup> Dion. Hal. 3.49.1-3; Liv. 1.35.7.

<sup>21</sup> Dion. Hal. 3.49.3: ἀφικομένης δ' ἐκ τῶν πλησιοχώρων Λατίνων ἐπικουρίας μεγάλης τοῖς Ἀπιολανοῖς διττὰς τίθεται πρὸς αὐτοὺς μάχας, κρατήσας δ' ἐν ἀμφοτέραις περὶ τὴν πολιορκίαν τῆς πόλεως ἐγένετο καὶ προσῆγε τοῖς τεῖχεσι τὰς δυνάμεις ἐκ διαδοχῆς· οἱ δ' ἐκ τῆς πόλεως ὀλίγοι τε πρὸς πολλοὺς μαχόμενοι καὶ κατ'

(1.35.7) è molto più conciso, ma anche lui dice che la città fu presa con la forza (*vi cepit*) e che se ne riportò un bottino maggiore di quello che avrebbe lasciato supporre la modestia della guerra, tanto da consentire a Tarquinio Prisco di allestire giochi più sfarzosi di quelli offerti dai re che lo avevano preceduto, il che potrebbe dipendere dal fatto che, come dice Dionigi, la città fu saccheggata.

A questo punto, i racconti di Tito Livio e di Dionigi divergono. Per Tito Livio, dopo la presa di *Apiolae*, Tarquinio dovette affrontare la guerra contro i Sabini, che si concluse con una richiesta di pace da parte di questi ultimi e con la *deditio* di *Collatia* di cui stiamo parlando<sup>22</sup>. Terminata la guerra contro i Sabini, Tarquinio avrebbe poi condotto una guerra contro i Latini Prischi, nella quale il re non dovette affrontare i nemici in una battaglia campale, ma dovette piuttosto conquistare una ad una le singole città che appartenevano ai Prischi Latini o che si erano ribellate a Roma passando ai Latini. Tra queste città, Tito Livio menziona *Corniculum*, *Ficulea vetus*, *Cameria*, *Crustumerium*, *Ameriola*, *Medullia*, *Nomentum*<sup>23</sup>. Tito Livio parla di *capta oppida*<sup>24</sup>, senza specificare se le città furono prese *vi* o non *vi*. Da quanto egli scrive a proposito delle origini di Servio Tullio<sup>25</sup> si capisce però che la popolazione di *Corniculum* fu ridotta in schiavitù. Livio dice infatti di preferire la versione secondo la quale la madre di Servio Tullio, moglie del capo della città di *Corniculum*, al tempo della presa di *Corniculum* sarebbe rimasta vedova mentre era in attesa di Servio Tullio, e, riconosciuta

---

οὐδένα καιρὸν ἀναπαύσεως τυγχάνοντες ἐξηρέθησαν σὺν χρόνῳ. ἀλούσης δὲ κατὰ κράτος τῆς πόλεως οἱ μὲν πλείους τῶν Ἀπιολανῶν μαχόμενοι κατεσφάγησαν, ὀλίγοι δὲ τὰ ὄπλα παραδόντες ἅμα τοῖς ἄλλοις λαφύροις ἐπράθησαν, παῖδες τε αὐτῶν καὶ γυναῖκες ἀνδραποδισθέντες ὑπὸ Ῥωμαίων ἀπήχθησαν, καὶ ἡ πόλις διαρπασθεῖσα ἐνεπρήσθη.

<sup>22</sup> Liv. 1.36.1-2; 1.37.1-38.2.

<sup>23</sup> Liv. 1.38.3-4.

<sup>24</sup> Liv. 1.38.4.

<sup>25</sup> Liv. 1.39.5

tra le altre prigioniere, fu esonerata dalla schiavitù per ordine della regina romana. Vero o falso che sia il racconto, se ne ricava comunque che gli abitanti di *Corniculum* furono ridotti in schiavitù, e se ne può dedurre che la città fu presa con la forza.

Nel racconto di Dionigi, invece, la resa di *Collatia* precede la guerra contro i Sabini (e i Tirreni). Più in particolare, Dionigi narra che, dopo la guerra contro gli Apiolani, Tarquinio prese *Crustumerium*, *Nomentum*, *Collatia* e *Corniculum*<sup>26</sup> – cioè, salvo *Collatia*, alcune delle stesse città menzionate da Livio a proposito della guerra contro i Latini Prischi –, il che scatenò la guerra contro i Latini<sup>27</sup>, nella quale furono conquistate anche le altre città menzionate da Livio a proposito della guerra contro i Latini Prischi, come *Ficulea*, *Cameria*<sup>28</sup>, e altre città ancora<sup>29</sup>.

Ebbene, quel che interessa di questo lungo e dettagliato resoconto, è che Dionigi distingue nettamente tra città prese con la forza (κατὰ κράτος) a seguito di un assalto alle mura, come *Apiolae*, di cui si è già detto, ma anche *Corniculum*<sup>30</sup>, e città che vengono consegnate al re prima di essere conquistate con la forza, come

---

<sup>26</sup> Dion. Hal. 3. 49.4 - 3.50.1-6.

<sup>27</sup> Dion. Hal. 3.50.7 ss.

<sup>28</sup> Non sono invece menzionate *Ameriola* e *Medullia*.

<sup>29</sup> Dion. Hal. 3.51.1-2; 3.54.1-3.

<sup>30</sup> Dion. Hal. 3.50.5: οἱ δὲ Κορνικολανοὶ πολὺν μὲν χρόνον [ἀντείχον] ἀνδρείως ἀπομαχόμενοι [καὶ] πολλὰς τοῖς προσβαλοῦσι πληγὰς ἔδωκαν, κάμνοντες δὲ τῇ συνεχείᾳ τῶν πόνων καὶ οὐδὲ τὴν αὐτὴν ἔτι γνώμην ἅπαντες φυλάττοντες (τοῖς μὲν γὰρ ἐδόκει παραδιδόναί τὴν πόλιν, τοῖς δὲ μέχρι παντὸς ἀντέχειν) δι' αὐτὸ τὸ στασιάζειν μάλιστα καταπονούμενοι κατὰ κράτος ἐάλωσαν.

*Crustumerium*<sup>31</sup>, *Nomentum*<sup>32</sup>, *Collatia*<sup>33</sup>, e le altre città latine che si arresero dopo l'alleanza stretta dai latini con i sabini e la battaglia vinta dai romani (il verbo utilizzato è sempre παραδίδωμι). È interessante notare come, a proposito di queste ultime città, Dionigi specifichi che esse inviarono dei legati per chiedere, in nome della popolazione, di porre fine alle ostilità alle condizioni che il re avesse voluto, e quindi si consegnarono<sup>34</sup>.

Dunque, si diceva, Dionigi distingue tra città prese con la forza a seguito di un assalto alle mura e città che si consegnano: nel primo caso, i nemici vengono uccisi, venduti o ridotti in schiavitù e la città viene saccheggjata<sup>35</sup>; nel secondo caso, invece, tutto ciò non si

---

<sup>31</sup> Dion. Hal. 3.49.5: οὐ μὴν ἐδέησέ γε καὶ ταύτην πολιορκία τε παραστήσασθαι καὶ πόνῳ· μαθόντες γὰρ οἱ Κρουστομερίνοι ... ἀνέφωξαν τὰς πύλας καὶ προελθόντες οἱ πρεσβύτατοι τῶν πολιτῶν καὶ τιμιώτατοι παρέδωσαν αὐτῷ τὴν πόλιν ἀξιούντες ἐπικεῖν σφισι χρῆσασθαι καὶ μετρίως.

<sup>32</sup> Dion. Hal. 3.50.1: ... στρατεύσαντος δ' ἐπ' αὐτοὺς Ταρκυνίου καὶ τῆς Λατίνων ἐπικουρίας ὑστεριζούσης οὐχ οἷοί τε ὄντες αὐτοὶ πρὸς τοσαύτην δύναμιν ἀντέχειν, ἰκετηρίας ἀναλαβόντες ἐξῆλθον ἐκ τῆς πόλεως καὶ παρέδωσαν ἑαυτούς.

<sup>33</sup> La quale però, stando al racconto di Dionigi, si consegnò sì prima di essere conquistata, ma quando l'assalto alle mura era già cominciato, Dion. Hal. 3.50.2: ὡς δὲ ... κατὰ πολλὰ μέρη τοῦ τείχους οἱ πολέμοι τὰς προσβολὰς ἐποιοῦντο, παραδοῦναι τὴν πόλιν ἠναγκάσθησαν σὺν χρόνῳ.

<sup>34</sup> Dion. Hal. 3.54.1: Ταῦτα διαπραξάμενος ἐπὶ τὰς πόλεις τῶν Λατίνων ἦγε τὴν δύναμιν, ὡς μάχη τὰς μὴ προσχωρούσας αὐτῷ παραστησόμενος· οὐ μὴν ἐδέησέ γε αὐτῷ τειχομαχίας. ἅπαντες γὰρ εἰς ἰκεσίας καὶ δεήσεις ἐτρέποντο καὶ πρέσβεις ἀπὸ τοῦ κοινοῦ πέμψαντες καταλύσασθαι τὸν πόλεμον ἤξιουν ἐφ' οἷς αὐτὸς ἠβούλετο καὶ τὰς πόλεις παρέδωσαν. Dionigi menziona i legati anche a proposito della resa di *Crustumerium* (Dion. Hal. 3.49.5, riportato *supra* nella nt. 31), mentre a proposito di *Nomentum* dice solamente che i Nomentani uscirono dalla città con i simboli dei supplici (Dion. Hal. 3.50.1, riportato *supra* nella nt. 32). Manca invece un esplicito riferimento ai legati nella parte del racconto relativo alla resa di *Collatia*, dove Dionigi riferisce solamente che, con il passare del tempo, i Collatini assediati furono costretti a consegnare la città (Dion. Hal. 3.50.2, riportato *supra* nella nt. 33).

<sup>35</sup> Per *Apiolae*, v. il già menzionato Dion. Hal. 3.49.3 (v. *supra*, nt. 21); quanto alle conseguenze della presa di *Corniculum*, Dionigi (3.50.6) scrive: τὸ μὲν οὖν κράτιστον αὐτῶν μέρος ἐν τῇ καταλήψει τῆς πόλεως μαχόμενον διεφθάρη, τὸ δὲ



verifica e gli abitanti vengono trattati con clemenza. A questo proposito, è in particolare degno di nota il modo in cui prosegue il racconto relativo alla resa delle città latine consegnatesi al re romano dopo la sconfitta riportata a seguito della alleanza con i sabini: dice infatti lo storico che il re, divenuto padrone della città (γενόμενος δὲ τῶν πόλεων ... ὁ βασιλεὺς κύριος), si comportò con indulgenza, ordinando sì restituzioni e risarcimenti, ma risparmiando ai latini la vita, l'esilio, la privazione dei beni e dell'ordinamento politico<sup>36</sup>. Nell'ottica della contrapposizione tra città prese con la forza e città che si consegnano prima di essere prese con la forza, particolarmente significativo è il passo in cui Dionigi spiega le ragioni per cui alcuni latini decisero di consegnare la loro città: «Alcuni consegnarono le città, vedendo che alle città prese con la forza era riservata la pena della schiavitù e della distruzione, a quelle che accettavano le risoluzioni romane invece

---

ἀγεννῆς καὶ διὰ τοῦτο σωθῆν ἐν ἀνδραπόδων ἐπράθη λόγῳ γυναιξίν ὁμοῦ καὶ τέκνοις, ἢ δὲ πόλις αὐτῶν διαρπασθεῖσα ὑπὸ τῶν κεκρατηκότων ἐνεπρήσθη.

<sup>36</sup> Dion. Hal. 3.54.2: γενόμενος δὲ τῶν πόλεων κατὰ τάσδε τὰς ὁμολογίας ὁ βασιλεὺς κύριος ἐπεικέστατα πάσαις προσηνέχθη καὶ μετριώτατα. οὔτε γὰρ ἀπέκτεινεν οὔτε φεύγειν ἠνάγκασεν οὔτε χρήμασιν ἐζημίωσε Λατίνων οὐδένα γῆν τε αὐτοῖς καρποῦσθαι τὴν ἑαυτῶν ἐπέτρεψε καὶ πολιτεύμασι χρῆσασθαι τοῖς πατρίοις ἐφήκεν, ἀποδοῦναι δὲ αὐτοὺς ἐκέλευσε Ῥωμαίοις τοὺς τε αὐτομόλους καὶ τοὺς αἰχμαλώτους ἄνευ λύτρων θεράποντάς τε ἀποκαταστήσαι τοῖς δεσπόταις ὅσων ἐγένοντο κατὰ τὰς προνομὰς κύριοι καὶ χρήματα ὅσα τοὺς γεωργοὺς ἀφείλοντο διαλυῖσαι καὶ εἴ τι ἄλλο κατέβλαψαν ἢ διέφθειραν ἐν ταῖς εἰσβολαῖς ἐπανορθῶσαι. Anche in riferimento alla resa di *Crustumerium* Dionigi specifica che Tarquinio, accettando la richiesta degli anziani di essere trattati con indulgenza e moderazione, risparmiò la vita ai Crustumerini, punì con l'esilio i soli responsabili della sommossa, e permise agli altri di conservare il possesso dei propri beni e di partecipare come prima della cittadinanza romana (Dion. Hal. 3.49.5). Quanto ai Nomentani, Dionigi si limita a segnalare che essi ebbero lo stesso trattamento dei Crustumerini (Dion. Hal. 3.0.1), mentre, a proposito dei Collatini, lo storico afferma che essi ricevettero un trattamento meno moderato di quello che il re riservò ai Crustumerini e ai Nomentani, in quanto il re li privò delle armi e impose loro una multa (sul punto si tornerà a breve).

veniva imposta solo l’obbedienza ai vincitori e nient’altro di terribile»<sup>37</sup>.

Torniamo ora a *Collatia*, la quale, come si è appena ricordato, nel racconto di Dionigi compare tra le città che si consegnarono a Tarquinio. Benché Dionigi non lo specifichi, da Tito Livio sappiamo che i Collatini fecero la *deditio* per il tramite dei loro ambasciatori. Nella consegna delle altre città latine avvenuta per il tramite di ambasciatori di cui parla Dionigi, sembra allora di poter riconoscere altri casi di *deditio*<sup>38</sup>, tanto più se si tiene conto di due aspetti del racconto che sono stati evidenziati, ossia che questi ambasciatori agirono in nome delle popolazioni che rappresentavano e che a seguito della consegna il re divenne padrone di queste città.

Dunque, in caso di città presa con la forza a seguito di un assalto alle mura, il re fa strage, schiavizza, saccheggia. In caso di *deditio* avvenuta prima della conquista con la forza tramite assalto alle mura, il re non fa nulla di tutto ciò<sup>39</sup>.

È quindi chiaro che, in cambio della resa che gli consente di evitare l’assalto alle mura con tutto quello che ne deriva in termini di perdite umane ed economiche, il re si impegna a comportarsi in modo clemente, e dunque rinuncia a esercitare quello che evidentemente era avvertito come un diritto del vincitore, ossia il diritto di uccidere, ridurre in schiavitù, saccheggiare<sup>40</sup>, il cui esercizio era stato escluso dalla già ricordata disposizione attribuita

---

<sup>37</sup> Dion. Hal. 3.51.1 (la traduzione riportata nel testo è quella di Elisabetta Guzzi della edizione Einaudi).

<sup>38</sup> Sul punto v. C. AULIARD, *La diplomatie*, cit., 73.

<sup>39</sup> Sembra avere dunque radici antiche la regola, o per lo meno la consuetudine, che le fonti (soprattutto Cic. *off.* 2.35; Caes. *Gall.* 2.32) attestano ancora per tutta l’età repubblicana, ossia che la *deditio* dovesse avvenire prima che l’ariete avesse colpito le mura o che i soldati avessero invaso la città: sul punto v. F. DE MARTINO, *Storia*, cit., 55 s. e nt. 116.

<sup>40</sup> Cfr. C. AULIARD, *La diplomatie*, cit., 72.

a Romolo che però evidentemente Tarquinio Prisco non avvertiva come vincolante.

### 5. *Significato originario della formula della ‘deditio’*

Torniamo allora al formulario della *deditio*. Le considerazioni appena fatte inducono ad aderire alla tesi di chi, come Nörr, facendo leva sul significato del verbo *recipere* contenuto nella clausola finale della formula, ritiene che dalla *deditio* nascano degli obblighi in capo a chi acquista la *potestas* piuttosto che in capo a chi la fa<sup>41</sup>. A sostegno di questa tesi Nörr rileva che il verbo *recipere* ha assunto anche il significato di “garantire”, “promettere” (si pensi ai vari impegni assunti con i *recepta* del diritto pretorio nell’ambito del diritto commerciale romano), e fa rinvio a uno studio di Bürge<sup>42</sup> il quale ha evidenziato come il verbo *recipere* venga usato nelle fonti anche come parola solenne che indica l’assunzione di un obbligo non tutelato dal *ius civile*<sup>43</sup>. Secondo Nörr, dunque, il *recipere* è usato

---

<sup>41</sup> D. NÖRR, *Aspekte*, cit., 30 s. In senso contrario, v. A. HEUSS, *Die völkerrechtlichen Grundlagen*, cit., 61 s., e W. DAHLHEIM, *Struktur*, cit., 13, secondo il quale la formula della *deditio* non contiene alcuna disposizione in tal senso.

<sup>42</sup> A. BÜRGE, *Fiktion und Wirklichkeit: Soziale und rechtliche Strukturen des römischen Bankwesens*, in *ZSS*, 104, 1987, 527 ss.

<sup>43</sup> D. NÖRR, *Aspekte*, cit., 30 s., individua una prova di ciò anche negli atti di patronato, di cui evidenzia la affinità con la *deditio* del diritto internazionale (p. 65 ss.), e nei quali la accettazione è espressa dal solenne (*in fidem clientelamque recipere*). E aggiunge: «Vorbehaltlich einer genaueren Untersuchung der verschiedenen Bedeutungsvarianten läßt sich feststellen, daß „*recipere*“ formelhaft gebraucht wird, daß in diesem Gebrauch ein Element der Solemnität steckt, daß der *recipiens* Pflichten übernimmt. Diesen formelhaften Gebrauch finden wir auch in dem Deditionsformular bei Liv. 1.38.1 f.: „*At ego recipio*“». Questo significato di *recipere*, nota poi Nörr, spiega anche l’assenza del riferimento alla *fides* nel formulario liviano: l’uso del *recipere* sarebbe cioè stato di per sé sufficiente in quanto la *fides* era implicita nel *recipere* (il riferimento alla *fides*, ipotizza quindi Nörr, si sarebbe reso necessario solo quando, allentatosi il rigore formale della *deditio*, si cominciò ad usare il verbo *accipere*). Queste considerazioni portano Nörr a ritenere che *deditio in dicionem/potestatem* e *deditio in fidem* fossero

con questo significato anche nella formula della *deditio* tramandata da Livio<sup>44</sup>.

La funzione delle parole *at ego recipio* sarebbe dunque una funzione di garanzia, con esse cioè il re garantirebbe di comportarsi con moderazione, garantirebbe di non uccidere, di non schiavizzare, di non saccheggiare. Certo, si potrebbe obiettare che per ottenere l'effetto dell'assoggettamento alla altrui *potestas* è necessario il consenso di chi dovrà esercitare tale *potestas*, e che la presenza della clausola finale ha esattamente questa funzione. Che l'acquisto della *potestas* richieda tale consenso è indubbio. Tuttavia, nel caso della *deditio* la volontà del futuro avente potestà è già espressa nella terza domanda che egli pone ai rappresentanti della città, quella con la quale chiede loro se accettano una *deditio* con

---

la stessa cosa (pp. 18, 28 e 31). La tesi di Nörr è condivisa da A.M. ECKSTEIN, *Recensione a D. NÖRR, Aspekte*, cit., 83 (recensione per il resto piuttosto critica), ID., ‘*Glabrio*’, cit., 276 s. e nt. 16, 287 s.; ID., *Ancient International Law*, cit., 261, il quale, a favore della lettura che coglie lo stretto legame originario della *deditio* con la *fides*, intesa come garanzia di comportamento corretto nei confronti della comunità arresasi, osserva anche che, in assenza di tale garanzia, non si potrebbe capire per quale altro motivo la parte più debole sarebbe stata interessata alla *deditio*. Del resto, l'idea della equivalenza tra *deditio in dicionem/potestatem* e *deditio in fidem* è ormai condivisa dalla maggior parte degli studiosi. Sul punto, che si allontana dalla presente indagine, v. per tutti E.S. GRUEN, *Greek Πίστις*, cit., 53 s.; P.J. BURTON, *Ancient International Law*, cit., 243 s.; ID., *Friendship and Empire. Roman Diplomacy and Imperialism in the Middle Republic (353-146 BC)*, Cambridge, 2011, 116 s. e nt. 86; J.W. RICH, *Treaties, allies and Roman conquest of Italy*, in *War and Peace and Medieval History*, Cambridge, 2008, 62.

<sup>44</sup> Questa interpretazione del *recipere* è accolta anche da K.-J. HÖLKESKAMP, ‘*Fides*’, cit., 240 e 247. Essa uscirebbe rafforzata se avessero ragione quanti, come lo studioso appena citato, ritengono che le parole *at ego recipio* fossero accompagnate, magari anche come elemento costitutivo della *deditio*, dalla *dextrarum iunctio* simboleggiante l'accettazione dello sconfitto nella *fides* del popolo romano (K.-J. HÖLKESKAMP, ‘*Fides*’, cit., 241 ss. e 248). Sugli obblighi del vincitore v. anche S. CALDERONE, ‘ΠΙΣΤΙΣ’, cit., 74 ss. Contro, W. DAHLHEIM, *Struktur*, cit., 6, 13, 19.

effetti stabiliti unilateralmente dall’interrogante. Sotto questo profilo, cioè, la forma della *deditio* non è diversa da quella della *sponsio*, dove la volontà del futuro creditore è espressa nella domanda che egli pone allo *sponsor*, il quale può solo accettare, e non modificare, il contenuto del contratto. Ottenuta la risposta affermativa dei delegati, quindi, la semplice accettazione del re sarebbe superflua. Insomma, si accetta una proposta, non la risposta affermativa alla domanda che si pone. Tant’è che nella *sponsio* tale accettazione manca. Se ogni elemento di cui si compone la forma deve avere un preciso significato, mi pare quindi preferibile l’interpretazione che attribuisce alla clausola finale la funzione di fornire agli arresi una garanzia di corretto comportamento da parte di colui che acquista la *potestas*. L’acquisto della *potestas*, infatti, non avrebbe di per sé solo impedito al re di uccidere e saccheggiare.

Siamo dunque molto lontani dalla *sponsio*.

Un’ultima notazione.

Con le parole *at ego recipio* il re rinuncia al suo diritto di uccidere, ridurre in schiavitù e saccheggiare la città<sup>45</sup>. Rispettati questi limiti, però, il re potrà esercitare la sua *potestas* a sua discrezione, e trattare diversamente le città che fanno la *deditio*. Anche sotto questo profilo il racconto di Dionigi è a mio avviso interessante, perché, accettando l’idea che le consegne delle città latine di cui lui parla siano delle *deditiones*, già in queste prime *deditiones* si possono scorgere alcuni aspetti della disciplina dell’istituto che solitamente vengono studiati solo in relazione a *deditiones* più recenti. Mi riferisco, in particolare, alle condizioni o oneri che potevano essere posti a carico dello sconfitto. Già da queste prime *deditiones* si può

---

<sup>45</sup> Che la accettazione espressa dal *recipere* implichi la rinuncia del vincitore a un diritto è ampiamente evidenziato anche da S. CALDERONE, ‘ΠΙΣΤΙΣ’, cit., 81 ss., il quale però la riconduce al significato che fin dalle origini avrebbe la *receptio in fidem*.

infatti intravedere come questi elementi potevano variare da caso a caso, in quanto espressioni della *potestas* del re. Basti ricordare il confronto che Dionigi fa tra le conseguenze delle rese di *Crustumerium* e di *Collatia*<sup>46</sup>. A proposito della resa di *Crustumerium*, oltre ad affermare che Tarquinio Prisco non uccise nessuno, Dionigi dice che il re punì con la pena dell’esilio perpetuo solamente i responsabili della sommossa, mentre consentì agli altri di conservare il possesso dei propri beni e di partecipare come prima della cittadinanza romana. I Collatini invece, scrive Dionigi, ricevettero un trattamento meno moderato, in quanto il re impose loro la consegna delle armi e il pagamento di una multa, e inoltre assegnò loro un governatore a vita con pieni poteri.

Non mi pare invece che dal racconto di Dionigi possa trarsi qualche indizio utile per qualificare consegna delle armi e pagamento della multa, ma anche ad esempio consegna dei capi nemici e consegna degli ostaggi, come condizioni della *deditio* o come oneri imposti ai vinti dopo la *deditio*<sup>47</sup>. Una distinzione, questa, che ha fatto molto discutere chi ha studiato la *deditio* sotto il profilo giuridico e che, richiamando ancora una volta concetti del diritto privato, conferma quella unitarietà del diritto di cui si diceva in premessa.

---

<sup>46</sup> V. *supra*, nt. 36.

<sup>47</sup> Su questa distinzione v. E. TÄUBLER, ‘*Imperium*’, cit., 20 s.; W. DALHEIM, *Struktur*, cit., 8; D. NÖRR, *Aspekte*, cit., 41. Naturalmente, chi ritiene che la *deditio* comporti l’auto-annientamento della comunità che ne è oggetto, è costretto a incasellare queste richieste del vincitore come condizioni della *deditio*, in quanto, dopo la *deditio*, la città sconfitta non potrebbe più assumere obblighi.

## ABSTRACT

Il saggio si inserisce nella scia di quei contributi che, tesi a valorizzare criticamente il parallelismo tra diritto privato e pubblico riscontrandone analogie di lessico e uniformità di concetti, enfatizzano la rotondità e la unitarietà del mondo giuridico dalla specola non solo della giurisprudenza, ma altresì dei protagonisti della storia politica e istituzionale. Nello specifico, il saggio si occupa del significato giuridico originario della formula della *deditio in dicionem* tramandata da Tito Livio a proposito della resa di Collatia a Tarquinio Prisco, e in particolare della funzione di garanzia propria della clausola finale di tale formula che sembra trovare conferma nella netta contrapposizione posta da Dionigi di Alicarnasso tra città prese con la forza a seguito di un assalto alle mura e città che si consegnano al re prima di essere conquistate con la forza.

The essay follows those contributions which, aiming to critically enhance the parallelism between private and public law by finding similarities of vocabulary and uniformity of concepts, emphasise the roundness and unity of the legal world from the specula not only of jurisprudence, but also of the protagonists of political and institutional history. Specifically, the essay deals with the original legal meaning of the formula of the *deditio in dicionem* as handed down by Titus Livius with reference to the surrender of Collatia to Tarquinius Priscus, and specifically with the guarantee function of the formula final clause, which seems to be confirmed by the clear contrast stated by Dionysius of Halicarnassus between cities taken by force as a result of an assault on the walls and cities which surrender to the king before being conquered by force.

## **PAROLE CHIAVE**

*resa – Collatia – deditio – dicio – potestas – fides*

*surrender – Collatia – deditio – dicio – potestas – fides*

PAOLA ZILLOTTO

paola.ziliotto@uniud.it